

Oggetto: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Conferma della tariffa per la gestione dei rifiuti e applicazione della maggiorazione.

Premesso che:

- l'articolo 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2013, gli enti locali devono:
  - a) applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta T.A.R.E.S.);
  - b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);
- a prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni sopra illustrate, è comunque prevista l'applicazione di una maggiorazione di natura tributaria pari a 0,30 euro/mq (comma 13);
- la norma dispone che tale maggiorazione sia destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- il successivo comma 13 bis, tuttavia, stabilisce che il gettito relativo alla maggiorazione standard confluisca allo Stato attraverso compensazioni a carico delle quote spettanti alla Provincia autonoma di Trento relative alla compartecipazione ai tributi erariali. In base a tale quadro normativo e finanziario, appare evidente che il gettito della maggiorazione standard non può concorrere alla copertura di costi di gestione del ciclo dei rifiuti e di qualsiasi altro servizio indivisibile del Comune;
- il citato comma 13, consente ai comuni di aumentare la maggiorazione standard fino ad un massimo di 0,10 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Alla luce di quanto precedentemente illustrato si evidenzia che solo il gettito afferente a questo eventuale aumento della maggiorazione resterebbe nelle "casse comunali" al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Quindi si deve ribadire che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti devono, come per il passato, essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal solo gettito della T.A.R.E.S. o della T.I.A., senza considerare a tal fine il gettito derivante della maggiorazione;
- i comuni che hanno adottato i sistemi di misurazione puntuale possono scegliere se applicare il tributo T.A.R.E.S. o, in alternativa, una tariffa avente natura di corrispettivo (la T.I.A.). I comuni che continueranno ad applicare la tariffa puntuale dovranno comunque aggiungere al corrispettivo fatturato la maggiorazione pari a 0,30 euro (minimo) per ogni metro quadrato di superficie, maggiorazione che ha natura tributaria;
- per il solo anno 2013 è prevista la facoltà dei comuni di affidare l'applicazione della T.A.R.E.S., della T.I.A. e della maggiorazione direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- il Comune di Terlago ha adottato a partire dal 2012 il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2012) e, sempre a partire dal 1° gennaio 2012, è in vigore sul territorio comunale la tariffa cosiddetta puntuale (delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2012). La tariffa applicata a Terlago prevede che la parte variabile sia commisurata alla quantità, espressa in litri, dei rifiuti non differenziabili (frazione secca residua) conferita al servizio pubblico di raccolta. L'Ente Gestore, A.S.I.A., ha provveduto in epoca precedente al 1.1.2012 all'apprestamento della strumentazione tecnica (cassonetti, mastelli, chiavette elettroniche, ecc.) atta a misurare i volumi di rifiuto conferiti e ad individuare il soggetto autore del conferimento;
- il Comune di Terlago si trova quindi nelle condizioni di cui al comma 29 dell'art. 14 più volte menzionato;

Ricordato come:

- con nota n. 105 dd. 18.02.2013 A.S.I.A. ha prospettato ai Comuni aderenti le criticità del sistema T.I.A. attualmente presente per tutti i Comuni gestiti, strutturato in base alla tariffa puntuale "provinciale" a partire dal 2012;
- con successiva nota n. 107 dd. 19.02.2013 A.S.I.A. ha invitato tutti i Comuni a dei momenti di confronto sui vari modelli tariffari per lo smaltimento dei rifiuti applicabili a partire dal 2013;
- a seguito di detti incontri in data 04.03.2013 si è tenuta a Lavis l'assemblea straordinaria di A.S.I.A., con primo punto all'ordine del giorno "*modello tariffario per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed*

*assimilati ex art. 14 D.L. 06.12.2011 n.201 da adottare per l'anno 2013*". La maggioranza dell'assemblea si è espressa a favore del mantenimento dell'attuale sistema tariffario, seppur con il voto contrario dei rappresentanti dei Comuni della Valle dei Laghi e qualche altro Comune, che chiedevano il passaggio ad un sistema T.A.R.E.S. presuntivo;

- con successiva nota n. 155 dd. 08.03.2013 A.S.I.A. ha comunicato a tutti i Comuni quanto emerso durante detta assemblea. In detto nota A.S.I.A. ha inoltre specificato che, “ *dopo una recente ed approfondita verifica tecnica, riteniamo opportuno segnalare che la struttura del software tariffario utilizzato non prevede al momento la possibilità di adozione di un sistema TARES misto (tributo – corrispettivo)*”;
- con nota prot. 2554 dd. 13.03.2013 per il tramite del Comune di Cavedine le Amministrazioni comunali della Valle dei Laghi hanno ribadito la propria “*presa d'atto dell'impossibilità di carattere tecnico all'adozione di un sistema TARES misto dal 2013*”, evidenziando nuovamente la propria posizione e chiedendo formalmente ad A.S.I.A. di attivarsi per il passaggio, a partire dal 01.01.2014 qualora tecnicamente non sia possibile anticipare detto passaggio, ad un sistema T.A.R.E.S. presuntivo.

A questo punto si rende necessario regolamentare la scelta mediante:

- la formale conferma dell'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo;
- l'affidamento all'ente gestore (A.S.I.A) dell'applicazione e della riscossione della T.I.A. e congiuntamente della maggiorazione stabilendo nel contempo che anche per la riscossione della maggiorazione valgono le stesse scadenze temporali e modalità stabilite dal nuovo comma 35 dell'art. 14 D.L. 201/2011.

## **Il Consiglio Comunale**

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nel verbale della seduta a cui si fa integrale rinvio.

Richiamato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 27.03.2012, esecutiva, e ss.mm. ed ii.

Ricordato come nella presente seduta del consiglio comunale verrà sottoposto ad approvazione il bilancio di previsione per l'anno 2013.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 31.01.2001, come modificato dalle consiliari n. 03 dd. 28.02.2002, n. 56 dd. 27/12/2007, n. 08 dd. 28/01/2010, n.72 dd. 28/12/2010 e n. 22 dd. 28/04/2011.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'art. 19, comma 1, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine:

- alla regolarità tecnico-amministrativa, preso atto dell'impossibilità di adottare un sistema T.A.R.E.S. presuntivo per l'anno 2013 e della possibilità permessa dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm. ed ii. per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);
- alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

Visto lo statuto comunale.

Con due distinte e separate votazioni, di cui una per l'urgenza, che hanno dato il seguente risultato:

per la deliberazione: voti favorevoli n. nove, astenuti n. due (Cappelletti Claudio e Depaoli Verena), contrari n. due (Depaoli Agostino e Depaoli Fiorenzo); per l'immediata eseguibilità: voti favorevoli n. nove, astenuti n. due (Cappelletti Claudio e Depaoli Verena), contrari n. due (Depaoli Agostino e Depaoli Fiorenzo), legalmente resi e accertati con l'assistenza degli scrutatori,

## **delibera**

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2013 l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo dando nel contempo atto che il territorio comunale è dotato di un servizio pubblico di raccolta in grado di misurare le quantità di rifiuto residuo secco conferito da ogni utente del servizio medesimo;
2. Di applicare alla superficie soggetta alla quota fissa di cui al punto 1. la maggiorazione di natura tributaria ex art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 e s.m. e che come tale deve essere iscritta nel bilancio comunale.
3. Di stabilire la misura di cui al punto 2. nella misura minima di legge pari a 0,30 euro/mq.
4. Di affidare all'ente gestore (A.S.I.A) l'applicazione e della riscossione della T.I.A. e congiuntamente della maggiorazione stabilendo nel contempo che anche per la riscossione della maggiorazione valgono le stesse scadenze temporali e modalità stabilite per la T.I.A. compatibilmente con quanto previsto dal nuovo comma 35 dell'art. 14 D.L. 201/2011.
5. Di prendere atto che l'incasso verrà introitato direttamente dal Comune, con soluzioni organizzative (appositi codici F24 o altro) non ancora determinate
6. Di dare atto che il gettito derivante dall'istituzione del tributo sui servizi verrà trattenuto dalla Provincia Autonoma di Trento sui fondi di parte corrente della finanza locale, con modalità non ancora determinate.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
8. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
9. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.I ricorsi b) e c) sono alternativi.